

QUESTIONI MORALI

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I

A quelli che proferiscono proposizioni eretiche (Dio non si occupa di me, etc. etc.) far presente la scomunica è sempre doveroso?

R. 1. — Per se leges datae sunt, ut innotescant: affinché raggiungano il fine, sieno preservative, sieno penali, devono essere conosciute. In una materia affine al caso nostro « la riserva del peccati in Confessionale » il S. Ufficio (decreto 13 luglio 916, n. 6) si esprimeva così: « Veruntamen statutis semel reservationibus, quas vere utiles aut necessarias judicaverit, (Episcopi) curent omnino, ut ad certam fidelium notitiam quo meliori eis videbitur modo, eadem deducantur; nam quaenam earum vis, si lateant? » (*Acta Ap. Sed. VIII*, 313).

2. — E' evidente, che una frase eretica, specie se proferita da persona colta, è infettiva: bisogna frenare [sempre riguardo a **Domitilla** (fascicoli aprile e giugno)] tale disordine: e, per sè, niente di più efficace dell'intimazione della scomunica.

3. — La scomunica è sempre **censura** (can. 2255), non semplice pena vendicativa; e le censure sono pene medicinali: vedi can. 2216 e immediatamente prima del can. 2241. Ma perchè sieno medicine devono essere applicate e questo avviene in quanto sono conosciute.

4. — All'atto pratico terremo conto (per il giudizio dell'atto già compiuto) della irritazione, della sorpresa etc., che si verificarono nel soggetto. Ricordiamo pure il canone 2202, § 3: « quae de ignorantia statuuntur, valent quoque de inadvertentia ». Posto ciò, osserviamo:

L'individuo, che proferisce eresie, non ne è persuaso? e allora perchè va contro la sua stessa persuasione? E' persuaso? esponga pure le sue ragioni: il Confessore tenterà almeno di ribatterle: se non è in grado di rispondere, si renderà capace, pregando, **studiando**: da cosa nascerà cosa: ma non si usi il **brutto**: « se non crede, mi spiace; non posso dare l'assoluzione; quando crederà, la darò » e basta. Mettiamoci e teniamoci nella capacità di adempiere come dobbiamo il Ministero: « operai che non hanno da vergognarsi e diffondono sapientemente la parola di verità » (II Timoteo, 2, 15) e all'atto pratico sacrificiamoci: un: « **Per amor, Tuo o Gesù: col Tuo aiuto** », ci farà superare le neghittosità dello spirito, ricordando Colui, al Quale le anime costarono tanto! « **Ex vobis pendet anima illorum** » (*Giuditta VIII*, 21).

Quel grande legislatore, che fu **S. Ignazio di Loyola** volle che i suoi figli nell'esercizio del Ministero « si curassero anzitutto delle anime in maggior pericolo di eterna dannazione »;

(Costituz. della S.J. parte VI c. II D.). Per attendere a costoro togliamo pure qualche cosa ad altre anime che hanno minor bisogno e che forse godono di solito di pascoli ubertosi, forse troppo... Oh! quanto costano a S. Madre Chiesa certe **bizzoche** (S. Alfonso deplora Praxis Confessarii n. 120). Un vero **bagaglio ingombrante**... come i Modernisti dicevano di certe verità sacrosante

E il nostro apostolato sia dapprima un **apostolato di luce**, con chiunque, pur ricordando il: *Quidquid recipitur, per modum recipientis recipitur. « Vos estis lux mundi... ut luceat omnibus »* (Matteo cap. 5) senza accettazione di persone.

II

Se chi per rubare una pisside, versa e lascia le particole consacrate sull'altare incorra la scomunica specialissimo modo riservata alla S. Sede.

R. - Il can. 2320 è nuovo; ma preciso. Orbene: **abjicere** significa: **gettar lontano**, buttar via. Questo non pare si verifichi, nel caso. I commentatori del Codice sono in buon numero favorevoli all'interpretazione benigna.

Gury-Tummolo (III edit. 1925, vol. II, n. 935) dice: « *Abjicerit qui eas (species consecratas) perinde ac si minimi vel nihili haberet, proficiat de loco, in quo custodiuntur, in locum ubi contemptui ac profanationi sunt expositae.* »

Genicot-Salmans dice, che incorre la scomunica « qui species voluntarie projicit ita ut irreverenter tractentur aut destruantur: non qui in mensam altaris... » II n. 586, ed. XIII, 1931.

Piscetta-Gennaro (vol. IV, n. 351) incorre qui « in terram vel super altaris gradus spargit ». Lo stesso dice il **Caviglioli** de censuris n. 65.

L'Arregui: *summarium* Theol. Mor. perchè uno incorra la scomunica « *sufficit ut extra altare vel mensam effundat* » (edit. XI, 1930, n. 922).

Vermeersch dice, che chi « *etiam in mensam altaris cum contemptu spargit* » incurrit. (Epitome J. C. III n. 520) dunque, se non vi è il contemptus...

Cerato (Censurae vigentes n. 81, c.): non incorre « qui super mensam accurate funderet », invece incorre « qui super mensam disperderet ». Ma come si intende questo **disperdere**? il fatto stesso per il quale non si buttano le ostie per terra (che sarebbe più comodo) non implica un certo rispetto?

Pighi.

Parergon. La S. Chiesa ha nel Codice stabilito questa scomunica: dobbiamo ritenere, che sia una misura pratica. Se di tutte le leggi si dice che sono (dapprima le penali) la spia dei costumi, come dubitare dell'alta sapienza della Chiesa in tutto quello che fa? E chi conosce il mondo può dire qualche cosa. Del resto la misura non è nuova. Nel 1311 in un Concilio Provinciale Milanese sotto l'Arcivescovo **Castano** o **Cassano** vi sono scomuniche riservate: **de abutente Ostia** (così nei codici) **sacra** vel **Chrismate**. Forse qui si puniscono quelli che si servivano dell'ostia santa per fare sortilegi o stregonerie.

Mons. Carlo Castiglioni Dottore dell'Ambrosiana ripubblicò

tale Concilio nel « *Rerum italicarum Scriptores* » del Muratori, cioè nella Nuova edizione corretta ed ampliata sui codici con criteri più rispondenti all'età. Bologna, Zanichelli 1935.

III

Un religioso prega un sacerdote professore di fargli tenere un certo numero di copie di certa sua opera; ed aggiunge: « Mi dica per favore quante Sante Messe io dovrò celebrare secondo le sue intenzioni per soddisfare al mio debito ». Può il professore aderire? Sì, no; per quali ragioni (1).

R. - Il canone 827 dice: « A stipe Missarum quaelibet etiam species negotiationis vel mercaturae omnino arceatur ». Nelle note si citano parecchi decreti della S. Congreg. del Concilio: il **Vigilanti** 25 maggio 893, etc. e l'**Ut debita** 11 maggio 904; il quale risulta di parecchi numeri; di questi si citano i num. 8-10. Poichè il can. 827 è generico, pare proprio valga qui quel che sta nel can. C. 4°. « In dubio, num aliquod canonum praescriptum cum veteri jure discrepet, a veteri jure non est recedendum ». Perciò l'**Ut debita** pare conservi il suo vigore. Qualcuno vorrà tuttavia dire, che l'**Ut debita** ha solo la forza di norma direttiva: mi pare troppo poco; ma esto. Almeno come norma: il numero 8 dice: « *Vetitum omnino esse Missarum obligationes etc.* (ognuno trova certo il Decreto almeno sulla propria **Rivista Diocesana** e sul **Monitore Eccles.** vol. 16, p. 155) etc. Riporto però il n. 10 « *Ideo-que libros... vendere aut emere... ope Missarum nefas esse et omnino prohiberi* ».

Alcuni Autori sono più benigni: p. es. il **Cappello** de Eccl. n. 680; **Gennaro** v. 5, n. 383; però il **Cappello** dice: « At caute ac prudentes agendum, ne abusus facile irrepant » il secondo: « *quamquam ea re abuti facile est* ».

Ma a me pare chiaro il **vigore** e la portata dell'**Ut debita**: anche il **Cappello** dice che (astrazione fatta dalle pene) « il canone 827 cum jure superiore congruit et ideo ea jure antiquo et receptis interpretationibus est aestimandum ». Il n. 9 dell'**Ut debita** dice, che le elemosine pro Missis manualibus et pro fundatis non possono in alias **res commutari**.

Dunque o sia proibito, o sia affatto sconveniente quel modo di pagare i libri, non deve aver luogo.

CASI DA RISOLVERE

1. Una donna dice al Confessore che si è aspramente azzuffata col calzolaio, perchè adopera materiale scadente e fa pagar troppo. Il Confessore cessa di esser cliente del calzolaio e ne narra le prodezze agli altri.

2. In una chiesa con Capitolo vi è una Missione straordinaria; estremo è il bisogno di Confessori. La prima dignità, l'Arcidiacono, dice ad un canonico: So che Lei non ha la facoltà di confessare; ma, atteso il bisogno e l'impossibilità di ricorrere alla Curia, io come Superiore, Le do la facoltà: se per caso questo non fosse in mio potere, supplirebbe S. Madre Chiesa.

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere maggiore nella Metropolitana di Milano

(1) *Rivista* Novembre.